

# **Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**

del 15 ottobre 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

## **1. Ordinanza del 27 giugno 2001<sup>1</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Art. 21e cpv. 6*

<sup>6</sup> Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) (art. 349 CP<sup>2</sup>), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniera.

*Allegato 2 n. 24, 5° trattino*

A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

24. Servizi interni dell'Ufficio
  - per iscrizioni nel RIPOL;

## **2. Ordinanza del 30 novembre 2001<sup>3</sup> sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato**

*Art. 13 cpv. 1 lett. c n. 3*

<sup>1</sup> Ad eccezione di quelli delle banche dati DEWA e DEBBWA nonché dei dati rilevati nell'ambito dei controlli di sicurezza delle persone, in singoli casi il SAP può comunicare i dati personali trattati nell'ISIS:

- c. ad altre unità amministrative dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
  3. per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL),

<sup>1</sup> RS 120.2  
<sup>2</sup> RS 311.0  
<sup>3</sup> RS 120.3

### **3. Ordinanza del 19 dicembre 2001<sup>4</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone**

*Art. 17 cpv. 1 lett. b e d*

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

- b. al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL);
- d. al sistema d'informazione IPAS.

### **4. Ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>5</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri**

*Art. 20 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, l'UFM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

### **5. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999<sup>6</sup> sull'asilo**

*Art. 35 rubrica*

Iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)

### **6. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>7</sup>**

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Una ricerca nel SIMIC conduce a una consultazione on line all'interno del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

4 RS 120.4  
5 RS 142.281  
6 RS 142.311  
7 RS 142.513

*Art. 9 lett. b n. 2*

L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
  2. il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>8</sup>,

*Art. 10 lett. b n. 2*

L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- b. i seguenti servizi di fedpol:
  2. il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>9</sup>,

## **7. Ordinanza del 20 settembre 2002<sup>10</sup> sui documenti d'identità**

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per l'esame di cui al capoverso 1 lettere b–d essa si basa su ISA e sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

*Art. 32 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d'identità nel RIPOL.

<sup>8</sup> RS 361.0

<sup>9</sup> RS 361.0

<sup>10</sup> RS 143.11

## **8. Ordinanza del 27 ottobre 2004<sup>11</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri**

*Art. 13 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se:

- e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) per un crimine o un delitto.

*Art. 14 cpv. 5*

<sup>5</sup> La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:

- a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;
- b. se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all'annuncio di perdita dell'UFM.

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> I documenti di viaggio ritirati vanno restituiti all'UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio ritirati, ma non restituiti, sono considerati persi. L'UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.

## **9. Ordinanza del 3 luglio 2002<sup>12</sup> sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero**

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'aiuto transitorio destinato a persone segnalate per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) è limitato al viatico necessario sino al prossimo rimpatrio possibile.

<sup>11</sup> RS 143.5

<sup>12</sup> RS 191.2

## **10. Ordinanza del 24 ottobre 1979<sup>13</sup> concernente la giustizia penale militare**

*Art. 29 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Segnalazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) possono essere fatte pubblicare dai presidenti dei tribunali militari d'appello e dei tribunali militari, come anche dai giudici istruttori.

<sup>2</sup> La cancelleria del tribunale competente provvede alle relazioni con il RIPOL.

*Art. 30 cpv. 1*

<sup>1</sup> La segnalazione nel RIPOL dev'essere revocata quando non ve ne siano più i motivi (arresto, desistenza dal procedimento, assoluzione ecc.).

## **11. Ordinanza del 1° dicembre 1986<sup>14</sup> sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna**

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 13–16 l'espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita con «fedpol».*

*Occorre tener conto degli adeguamenti grammaticali derivanti dalla sostituzione di espressioni.*

*Ingresso*

visti gli articoli 350–353 del Codice penale (CP)<sup>15</sup>,

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) funge da Ufficio centrale nazionale (UCN) a tenore dell'articolo 32 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (allegato 1) e cura, in tal ambito, il collegamento con:

*Art. 7*                      Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato  
                                 delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS)

L'UCN è collegato al sistema d'informazione IPAS di fedpol, in cui sono registrati gli scambi d'informazione relativi alle pratiche trattate nell'ambito dell'Interpol.

<sup>13</sup> RS 322.2

<sup>14</sup> RS 351.21

<sup>15</sup> RS 311.0

*Art. 8* Sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale

<sup>1</sup> I servizi dell'UCN incaricati della corrispondenza Interpol sono allacciati al sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale dell'Ufficio federale di giustizia.

<sup>2</sup> L'UCN dà informazioni tratte dal sistema d'informazione sul casellario giudiziale nei limiti delle norme concernenti il casellario giudiziale e l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

*Art. 13 cpv. 5*

<sup>5</sup> I ragguagli circa i dati segnaletici sono dati giusta le disposizioni dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>16</sup>.

*Art. 14 cpv. 5*

<sup>5</sup> La rettificazione e la distruzione dei dati segnaletici sono rette dalle disposizioni dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>17</sup>.

**12. Ordinanza del 30 novembre 2001<sup>18</sup> sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia**

*Ingresso*

visti gli articoli 4 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>19</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC);

visti gli articoli 10, 11 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>20</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;

visti gli articoli 100–124 della legge federale del 15 giugno 1934<sup>21</sup> sulla procedura penale,

*Art. 1 frase introduttiva*

La Polizia giudiziaria federale in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol) funge da:

*Art. 4 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Le seguenti autorità sono tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a informare ai sensi dell'articolo 4 LUC:

<sup>16</sup> RS 361.0

<sup>17</sup> RS 361.0

<sup>18</sup> RS 360.1

<sup>19</sup> RS 360

<sup>20</sup> RS 361

<sup>21</sup> RS 312.0

- d. autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell'asilo o di ammissione provvisoria;

*Art. 12* Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

### **13. Ordinanza del 21 novembre 2001<sup>22</sup> sul trattamento dei dati segnaletici**

*Titolo*

Ordinanza  
sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 3, 4, 10, 12, 13 e 16 l'espressione «Ufficio» è sostituita con «fedpol».*

*Occorre tener conto degli adeguamenti grammaticali derivanti dalla sostituzione di espressioni.*

*Ingresso*

visto l'articolo 354 capoverso 4 del Codice penale<sup>23</sup>;  
visto l'articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>24</sup>  
sugli stranieri,

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

*Art. 2 frase introduttiva*

Si considerano dati segnaletici di natura biometrica ai sensi della presente ordinanza:

*Art. 4 lett. b ed e*

Possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS le impronte digitali, le impronte palmari e gli indizi rilevati sui luoghi dei reati, le seguenti autorità:

<sup>22</sup> RS 361.3

<sup>23</sup> RS 311.0

<sup>24</sup> RS 142.20

- b. i servizi dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) competenti per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione, per l'esame delle condizioni d'entrata e per le procedure in materia di diritto degli stranieri;
- e. i servizi competenti dell'Amministrazione federale delle dogane;

*Art. 5* Diritti delle persone interessate

<sup>1</sup> I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>25</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta a fedpol.

*Art. 6* Archiviazione dei dati

In virtù dell'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>26</sup> sulla protezione dei dati, la consegna all'Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d'informazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998<sup>27</sup> sull'archiviazione.

*Art. 8 lett. d ed e*

Nell'AFIS sono registrate:

- d. impronte digitali rilevate ai richiedenti l'asilo conformemente alla legislazione in materia;
- e. impronte digitali di due dita rilevate, conformemente alla legislazione in materia di stranieri e alla legislazione doganale, a uno straniero che:
  1. certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falsificato o falso,
  2. è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito,
  3. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità alla frontiera,
  4. presenta documenti giustificativi falsi o falsificati,
  5. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente e/o soggiorna illegalmente in Svizzera.

*Art. 8a* Impronte digitali e palmari di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato

<sup>1</sup> Le autorità cantonali e federali possono prelevare impronte digitali e palmari dei collaboratori che svolgono compiti nei settori della polizia scientifica e dell'assun-

<sup>25</sup> RS 235.1

<sup>26</sup> RS 235.1

<sup>27</sup> RS 152.1



zione di prove, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce da quelle delle persone sospettate.

<sup>2</sup> Dopo averle rese anonime, esse trasmettono ai Servizi AFIS DNA le impronte digitali e palmari della persona unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi.

<sup>3</sup> I Servizi AFIS DNA registrano le impronte digitali e palmari in un indice separato dal sistema d'informazione.

<sup>4</sup> Le autorità ordinano la cancellazione delle impronte digitali e palmari dall'indice non appena l'attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.

#### *Art. 9 rubrica*

Accesso dell'UFM

#### *Art. 11*            Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>28</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dal capitolo 1 sezione 3 dell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>29</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. dalle istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

#### *Art. 13 lett. b n. 9 e 10*

<sup>1</sup> Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell'articolo 3 lettera e, fedpol comunica i seguenti dati:

- b. dal SIMIC:
  9. Cantone di attribuzione (procedura in materia del diritto d'asilo),
  10. autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (procedura in materia di diritto degli stranieri).

#### *Art. 15 cpv. 1 lett. c, 2 lett. b e 3*

<sup>1</sup> Fedpol cancella le impronte delle dieci dita e quelle palmari:

- c. al più tardi dopo 30 anni dal trattamento dei dati segnaletici; se, contemporaneamente al rilevamento delle impronte digitali, per una persona è stato allestito un profilo del DNA e quest'ultimo è conservato per più di 30 anni, le impronte digitali e il profilo del DNA sono cancellati simultaneamente.

<sup>28</sup> RS 235.11

<sup>29</sup> RS 172.010.58

<sup>2</sup> Fedpol cancella gli indizi sul luogo del reato:

- b. 30 anni dopo il trattamento dei dati segnaletici, eccetto le tracce di crimini che non cadono in prescrizione.

<sup>3</sup> I dati sono cancellati al più tardi entro 50 anni dal trattamento dei dati segnaletici.

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le impronte di due dita secondo l'articolo 8 lettera e sono cancellate dopo due anni dal trattamento dei dati segnaletici.

## **14. Ordinanza del 3 dicembre 2004<sup>30</sup> sui profili del DNA**

*Art. 3 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) verifica se i lavoratori rispettano le prescrizioni sulle analisi forensi del DNA e quelle sulla protezione e la sicurezza dei dati.

...

*Art. 3a*

Fedpol può chiedere la collaborazione del SAS per adempiere i propri compiti.

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Fedpol emana un regolamento per il trattamento.

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> I Servizi AFIS DNA trattano il numero di controllo, i dati concernenti le persone o le tracce e le informazioni sul luogo del reato nel sistema d'informazione IPAS.

*Art. 14*

Il termine di cancellazione previsto dall'articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA inizia a decorrere dal momento del trattamento dei dati segnaletici.

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Fedpol è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 della legge sui profili del DNA, a ordinare il confronto con i profili esteri richiesto alla Svizzera nell'ambito della collaborazione internazionale.

<sup>30</sup> RS 363.1

## **15. Ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>31</sup> sui controlli militari**

*Art. 15 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Se il luogo di dimora non può essere accertato entro due mesi, le persone soggette all'obbligo di notificazione sono segnalate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) allo scopo di ricercarne la dimora.

<sup>3</sup> Se sussiste il forte sospetto che, illecitamente, il mancato utilizzo di un congedo per l'estero non è stato notificato, è consentito rinunciare ad attendere la scadenza del termine di due mesi per la segnalazione nel RIPOL.

<sup>4</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Allegato, n. 18*

### **Dati di controllo**

18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora

## **16. Ordinanza del 20 novembre 1959<sup>32</sup> sull'assicurazione dei veicoli**

*Art. 7 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se non è a disposizione un nuovo attestato d'assicurazione e se le targhe di controllo non sono state restituite all'autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d'assicurazione, le targhe di controllo sono segnalate ai fini del ritiro nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

## **17. Ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>33</sup> sull'ammissione alla circolazione**

*Art. 87 cpv. 2*

<sup>2</sup> La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

<sup>31</sup> RS 511.22

<sup>32</sup> RS 741.31

<sup>33</sup> RS 741.51

## **18. Ordinanza del 3 settembre 2003<sup>34</sup> sul registro MOFIS**

### *Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, nonché i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale notificano il blocco e lo sblocco di veicoli e targhe di controllo segnalate per la ricerca mediante il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) conformemente all'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>35</sup>.

## **19. Ordinanza del 30 giugno 2004<sup>36</sup> sul sistema d'informazione del servizio civile**

### *Art. 7 lett. 1*

L'organo d'esecuzione comunica dati personali ai seguenti organi per gli scopi sottoelencati:

1. all'Ufficio federale di polizia (fedpol), per l'iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) allo scopo di cercare l'indirizzo di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro di cui non si conosce la dimora e per la revoca della segnalazione una volta accertato l'indirizzo;

## **20. Ordinanza del 25 agosto 2004<sup>37</sup> sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**

### *Art. 5*

#### *Abrogato*

### *Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.

<sup>34</sup> RS 741.56

<sup>35</sup> RS 361.0

<sup>36</sup> RS 824.095

<sup>37</sup> RS 955.23

*Art. 20 cpv. 1 lett. b e g*

<sup>1</sup> Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line:

- b. il Servizio di analisi e prevenzione di fedpol, per elaborare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- g. il consulente per la protezione dei dati di fedpol, per adempiere le sue funzioni di controllo;

*Art. 27*

Il trattamento delle domande d'informazione concernenti i dati del GEWA è retto dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>38</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

*Art. 31*            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

**21. Ordinanza del 7 maggio 2008<sup>39</sup> sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE**

*Ingresso*

vista la legge federale del 13 giugno 2008<sup>40</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

II

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

15 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>38</sup> RS 361

<sup>39</sup> RS 362.0

<sup>40</sup> RS 361

